#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE COMPETITIVITA' 29 marzo 2022, n. 226

Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - REGOLAMENTO n. 17 del 2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE così come modificato dal REGOLAMENTO REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 14 . art. 74 comma 1, lettera a). Ammissibilità delle spese nella interpretazione rivista di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) degli Avvisi Contratti di Programma, P.I.A. medie imprese e P.I.A. piccole imprese. Approvazione linee guida.

# **Il Dirigente**

#### Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165;
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la Delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di "Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale

2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "

#### Considerati:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale", sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività -Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Titolo II Manufatturiero - Agroindustria", a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;
- la decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a 6 e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'art. 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

## Visti altresì:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

- di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- le Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell'8 marzo 2020, prot.lli 175-176-177 recanti "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
   n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,

- amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al "Regime quadro della disciplina degli aiuti";
- II DPCM 11 giugno 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
- II DPCM 07 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
- L' ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende "all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.";
- Il DPCM 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
- Il DPCM 18 ottobre 2020, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

#### Rilevato che:

- L'amministrazione regionale con A.D. n. 252 di repertorio del 01/04/2020 ha determinato nell'ambito delle "Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- REGOLAMENTO n. 17 del 2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" e successive modifiche ed integrazioni:
  - di prendere atto delle richieste pervenute da parte delle imprese, finalizzate al riconoscimento dell'ammissibilità delle spese in interpretazione orientata di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a) degli Avvisi Contratti di Programma, P.I.A. medie imprese e P.I.A. piccole imprese

(modificati rispettivamente con DD. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019 sul B.U.R.P. n.20 del 13 febbraio 2020), che dispone, relativamente all'ammissibilità delle spese per i progetti di R&S, quanto segue: "Sono ammissibili le seguenti spese: a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione."

- o di interpretare la condizione dell'operatività del personale "nelle unità locali ubicate nella regione", come rispettata in caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working, con la possibilità di rendicontare le spese di personale (anche se in distacco) incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo agevolato dalla Regione Puglia e per la sola durata dello stato di emergenza, purché forniscano tutte le seguenti evidenze documentali:
  - accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);
  - time sheet già previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto con specificazione dell'avvenuto svolgimento delle attività in remoto;
  - nell'ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l'output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;
  - formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi mansioni ed attività da svolgere in caso di dipendenti che svolgono le attività al di fuori della regione Puglia.
- Le imprese manifestano l'esigenza di continuare, anche successivamente alla crisi epidemiologica, a ricorrere al lavoro agile e tale tendenza è supportata anche dall'orientamento del Ministero del Lavoro che punta a confermare anche dopo il 31 marzo 2022, termine dello stato d'emergenza, le procedure semplificate per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative all'accordo individuale sullo smart working. Durante la pandemia tra i 5 e gli 8 milioni di lavoratori hanno fatto ricorso al lavoro agile, a fronte delle modeste percentuali registrate prima della pandemia. Il 7 dicembre 2021 le parti sociali hanno firmato un Protocollo con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale o territoriale nel rispetto della L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere. Del resto, come rilevato dalla relazione del gruppo di studio "Lavoro agile", istituito dal Ministero del Lavoro, lo smart working ha coinvolto, durante la pandemia, una platea di lavoratori in diversi settori produttivi, riguardando sostanzialmente una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro;
- L'amministrazione regionale con A.D. n. 858 di repertorio del 13/10/2020 recante "Semplificazione in materia di costi a valere sul POR Puglia FESR 2014 2020. Adozione procedure operative POR Puglia 2014 2020. Regolamento regionale n. 17 del 30/09/2014 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10/01/2019"., ha adottato le "Linee Guida Operative di Rendicontazione" per investimenti in ricerca e sviluppo.

# Tanto premesso e considerato

Con il presente provvedimento, in ragione dell'orientamento ministeriale, delle parti sociali e delle esigenze manifestate dalle imprese interessate dalle misure agevolative dei Contratti di Programma e PIA, si intende:

- interpretare la condizione dell'operatività del personale "nelle unità locali ubicate nella regione", come rispettata in caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working, con la possibilità di rendicontare le spese di personale (anche se in distacco) incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo agevolato dalla

Regione Puglia, purché forniscano tutte le evidenze documentali richieste anche successivamente alla crisi epidemiologica e per tutto il periodo di operatività delle predette misure agevolative;

- **adottare le nuove Linee Guida** che recepiscono quanto succitato nonché le ultime modifiche ai Regolamenti Regionali.

# Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

# Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

# Tutto ciò premesso e considerato

#### **IL DIRIGENTE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

#### **DETERMINA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto delle richieste pervenute da parte delle imprese, finalizzate al riconoscimento dell'ammissibilità delle spese in interpretazione orientata di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a) degli Avvisi Contratti di Programma, P.I.A. medie imprese e P.I.A. piccole imprese (modificati rispettivamente con dd. n.539/2019; n. 540/2019; n. 541/2019 sul B.U.R.P. n.20 del 13 febbraio 2020) che dispone, relativamente all'ammissibilità delle spese per i progetti di R&S, quanto segue: "Sono ammissibili le seguenti spese: a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione.";
- di interpretare, anche oltre la durata dello stato emergenziale e per tutto il periodo di operatività

delle predette misure agevolative, la condizione dell'operatività del personale "nelle unità locali ubicate nella regione", come rispettata in caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working, con la possibilità di rendicontare le spese di personale (anche se in distacco) incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo agevolato dalla Regione Puglia, purché forniscano tutte le seguenti evidenze documentali:

- accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);
- nell'ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;
- nell'ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l'output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;
- formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 5 % delle spese di personale rendicontate per ogni annualità.
- di adottare le nuove "Linee Guida Operative di Rendicontazione" per investimenti in ricerca e sviluppo, allegato 1 alla presente determinazione e parte integrante della stessa.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n. 7 pagine cui si aggiungono ulteriori 23 pagine relative all'allegato 1;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
  - Segretariato Generale della Giunta Regionale
  - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
  - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
- sarà pubblicato sui portali <u>www.regione.puglia.it</u> Sezione "Amministrazione Trasparente Determinazioni Dirigenziali" e <u>www.sistema.puglia.it</u> Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Dirigente ad interim del servizio anche su delega del Dirigente di Sezione (nota prot. n.158/3000 del 21/03/2022)

Rossella Titano







# PO FESR PUGLIA 2014-2020 Asse I Azione 1.1

Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. Titolo V

"Investimenti in Ricerca e Sviluppo"

Linee Guida Operative di Rendicontazione







#### 1. Premessa

Il presente documento *"Linee Guida Operative"* per *"Investimenti in Ricerca e Sviluppo"*, non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure di rendicontazione da adottare nel corso della realizzazione dei progetti agevolati.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di richiedere integrazioni progettuali sia di tipo tecnico che amministrativo, nonché di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione di "Linee Guida Operative".

L'Atto dirigenziale n. 692 del 24/07/2020 ha recepito, ai sensi dell'art.67 paragrafo 5 del RDC, la metodologia usata per i programmi nazionali in base al Decreto direttoriale MIUR/MISE n. 116 del 24 gennaio 2018 con il quale è stata approvata una "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020".

#### 2. Definizioni<sup>1</sup>.

#### A. Per Ricerca industriale si intende:

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

# B. Per Sviluppo sperimentale si intende:

l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente

 $<sup>^{\</sup>rm I}$  Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.







che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

#### C. Per Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza si intende:

un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

# D. Per studi di fattibilità si intende:

la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

# E. Per spese di personale si intende:

le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati.







#### F. Per "alle normali condizioni di mercato" si intende:

una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

#### G. Per "collaborazione effettiva" si intende:

la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

#### H. Per "infrastruttura di ricerca" si intende:

gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)<sup>2</sup>.

-

 $<sup>^2</sup>$  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.







#### 3. RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

L'impresa (nella persona del rappresentante legale o titolare), al fine di procedere alla rendicontazione delle spese, dovrà preliminarmente accedere al portale MIRWEB della Regione Puglia, cliccando al seguente link: <a href="https://mirweb.regione.puglia.it/">https://mirweb.regione.puglia.it/</a> e registrarsi seguendo le istruzioni riportate nel manuale MIRWEB scaricabile dalla sezione "manualistica" presente nell'home page del portale.

#### 3.1 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo sono definite all'art. 5 del Contratto di Programma / Disciplinare.

In sintesi, è possibile richiedere una prima quota, pari al 50% del contributo complessivo concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o a titolo di stato avanzamento lavori, inviando apposita richiesta redatta secondo la modulistica fornita dall'amministrazione regionale.

Inoltre, al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l'erogazione della prima quota di contributo a SAL, l'impresa può richiedere una seconda quota, pari al 40% del contributo complessivo concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Infine, entro e non oltre due mesi dalla data di ultimazione del programma d'investimento, l'impresa dovrà inviare apposita richiesta, redatta secondo la modulistica fornita dall'amministrazione regionale, nonché la documentazione finale di spesa, finalizzata all'ottenimento dell'ultima quota del contributo.

La mancata trasmissione della documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate comporterà l'attivazione della procedura di revoca del contributo (art. 8.2 lett. m. del Contratto di Programma / Disciplinare).

# 3.2 GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Tutti i giustificativi di spesa devono:

- essere disponibili in originale;
- provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta







liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data:

- riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);

In caso di fatturazione elettronica, tuttavia, non è previsto l'obbligo di riportare la dicitura tanto sulle fatture che sui cedolini paga.

Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l'impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale.

Tutti i titoli di spesa (compresi i cedolini paga) rendicontati dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una **codifica** riferita chiaramente alla misura agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione.

La codifica può essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.

Eleggibilità delle spese. Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti dal soggetto Beneficiario nel periodo compreso tra la data di comunicazione di ammissibilità dell'istanza di accesso e la data indicata all'art. 2.2.2 del Contratto di Programma/Disciplinare sottoscritto, eventualmente prorogata³, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti in tale periodo e liquidati entro due mesi dalla data di ultimazione dell'investimento, anche questi prorogabili solo attraverso esplicita autorizzazione regionale su parere motivato di Puglia Sviluppo S.p.A.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, occorre

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La REGIONE, su richiesta dei singoli Soggetti Beneficiari, da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione di ciascun investimento, potrà concedere, ricevuto il motivato parere favorevole di Puglia Sviluppo S.p.A., la proroga del termine di completamento degli investimenti.







considerare che se il pagamento è avvenuto in valuta estera le spese relative possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, pari a quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Con Delibera di Giunta Regionale N 1479 del 15/09/2021 è stato adottato il REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2021, n. 9 "Modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE" e successive modifiche e integrazioni)" pubblicato sul BURP - n. 121 suppl. del 23-9-2021, che modifica il comma 2, lettera h dell'art. 10 del Regolamento regionale 30 settembre 2014, n. 17 definendo inammissibili "tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale".

Con riferimento alla capitalizzazione delle spese, resta fermo quanto nel seguito previsto per l'ammissibilità delle spese per strumentazione e attrezzature.

# 3.3 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

La modulistica relativa è reperibile sul sito <u>www.sistema.puglia.it</u> . Di seguito, l'elenco della documentazione necessaria, come da allegato D.

# 1. Allegato D1 - modulo di domanda di erogazione del pagamento intermedio / saldo della quota di agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori;

L'Allegato D1 è il modulo di domanda con il quale il Rappresentante Legale dell'impresa beneficiaria può richiedere la prima quota del contributo a titolo di Stato Avanzamento Lavori oppure la seconda o terza quota (in caso abbia richiesto la seconda anticipazione) del contributo a titolo di Saldo, comunicando le coordinate del conto corrente bancario sul quale accreditare le somme.

Nello stesso allegato, devono essere riportati i dati principali del programma di investimenti, tra cui il codice CUP riportato nella Determina di Concessione Provvisoria, nonché il codice identificativo MIR. Tale codice, riportato nella Determina di impegno di spesa e approvazione del progetto definitivo, consente all'impresa l'autenticazione nel succitato sistema Mirweb al fine di inoltrare le richieste di erogazione e inserire i relativi rendiconti/documenti.

Si precisa che l'allegato D1 non deve essere prodotto in caso di dimostrazione di I SAL, non essendo prevista, in tal caso, alcuna erogazione.







In caso di richiesta di II quota di contributo a titolo di anticipazione, che può essere avanzata solo successivamente alla presentazione della dimostrazione I SAL/richiesta di I SAL completati con esito positivo, dovrà essere compilato l'allegato G 1.4.

#### 2. Allegato D2 - dichiarazione di stato avanzamento lavori/completamento attività;

Mediante l'Allegato D2, il Rappresentante Legale conferma di possedere i requisiti di cui all'art. 2.1.1 del Contratto di programma / Disciplinare, riporta i dati principali del programma di investimenti ed oggetto di rendicontazione e dichiara il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5.1.1 del Contratto di programma / Disciplinare. Si precisa che, in caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità occorre indicare i periodi, le motivazioni, nonché le strategie che il soggetto beneficiario intende adottare o ha adottato per risolvere la problematica occupazionale.

#### 3. Allegato D3 – prospetto di rendicontazione spese sostenute;

Mediante il presente allegato, reso disponibile in formato excel, l'impresa beneficiaria rendiconta tutte le spese sostenute nell'ambito della R&S.

Di seguito, si riporta la sintesi dei costi previsti per la realizzazione del progetto, che vanno riportati in 5 categorie principali di spese ammissibili:

- **a.** spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione;
- **b.** i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
- **c.** costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;
- **e.** altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di Sviluppo Sperimentale







(SS) devono essere rilevati separatamente.

#### a. Personale

#### a.1 Personale dipendente.

Questa voce comprende il personale del soggetto beneficiario limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, dedito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali (rendicontabili nell'ambito delle spese generali).

Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito all'unità locale pugliese di svolgimento dell'intervento; potrà essere verificata l'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto, attraverso il controllo delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV).

Con riferimento al personale in trasferta da altre unità operative del soggetto beneficiario è necessario produrre documentazione che ne attesti l'effettiva presenza presso la sede oggetto d'investimento, in particolare:

- documentazione aziendale comprovante la trasferta (ordine di servizio, foglio missione adeguatamente firmato, copia biglietti aerei; copia ricevute albergo, ecc.);
- time sheet firmato dalla risorsa in questione e dal responsabile del progetto relativo alle ore giornaliere di presenza della risorsa presso la sede pugliese.

Le ore dedicate al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate secondo lo schema di cui alla Scheda n. SA.3. Tali schemi, redatti in modo che risulti la distinta delle ore impegnate nel progetto, specificandone l'attività, nonché il monte ore complessivamente lavorato dal dipendente, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e siglati per visto dal Rappresentante Legale e/o dal Direttore Amministrativo. Non sono ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario non strettamente riconducibili al progetto (segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.), che rientrano fra le spese generali secondo l'indice di incidenza.

Non sono, altresì, rendicontabili, in questa voce, altre forme contrattuali quali borse di dottorato, borse di studio e borse di ricerca.

Inoltre, non sono rendicontabili contratti di lavoro in somministrazione, mediante società interinale, in quanto il personale deve essere legato all'impresa da vincolo di subordinazione.

Il personale inquadrato con contratto di apprendistato può essere rendicontato a costi standard a condizione che la rendicontazione escluda le ore dedicate alla formazione.







Resta fermo che l'attività svolta sia strettamente pertinente al progetto agevolato e che l'ammissibilità della spesa sarà determinata solo in fase di verifica della rendicontazione.

Con AD n. 226 del 29/03/2022 si estende la possibilità, già disposta con Determina n. 252 del 01/04/2020 limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica, di interpretare la condizione dell'operatività del personale "nelle unità locali ubicate nella regione", come rispettata in caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working, con la possibilità di rendicontare le spese di personale (anche se in distacco) incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo agevolato dalla Regione Puglia, per tutta la durata di operatività delle misure agevolative del CdP e Pia Medie e Piccole Imprese, purché siano fornite tutte le seguenti evidenze documentali: a. accordi individuali (con eventuale comunicazione all'INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);

b. nell'ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;

c. nell'ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l'output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;

d.formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 5% delle spese di personale rendicontate per ogni annualità.

# APPLICAZIONE DEI COSTI STANDARD

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che, agli art. 67 e 68, prevede la possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE, stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile, è stata redatta la nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" con cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli stati membri a far uso dei costi semplificati.







Pertanto, è stato adottato il Decreto direttoriale MIUR/MISE n. 116 del 24 gennaio 2018 con il quale è stata approvata una "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020" con conseguente adozione delle tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi sopracitati ed eventualmente anche per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali. In particolare:

alle imprese che hanno presentato istanza successivamente alla modifica dell'Avviso (BURP n. 20 del 13/02/2020), si applicano le tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese del personale; tuttavia, tale modalità è applicabile anche alle imprese che, alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, non abbiano ancora rendicontato spese in R&S;

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto direttoriale 24 gennaio 2018;
- I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, sono riportati nella tabella che segue (cfr. Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo);

FASCIA DI COSTO –	BENEFICIARIO
LIVELLO	IMPRESE
ALTO	€ 75,00
MEDIO	€ 43,00
BASSO	€ 27,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti sono di seguito definite:

- per i soggetti "Imprese":
  - Alto, per i livelli dirigenziali;
  - Medio, per i livelli di quadro;
  - Basso, per i livelli di impiegato/operaio.







In caso di applicazione delle tabelle di costi standard, al fine di una corretta rendicontazione dei costi, si dovrà fornire:

- Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l'indicazione del monte-ore o della percentuale di tempo da dedicare al progetto;
- Time sheet redatti secondo lo schema di cui alla Scheda n. SA.3.
- Libro Unico del Lavoro, comprensivo della sezione relativa alle presenze, per tutti i mesi rendicontati;
- Relazione, per ogni dipendente, delle attività svolte.

#### APPLICAZIONE DEL COSTO ORARIO EFFETTIVO

Alle imprese che hanno presentato istanza **antecedentemente** alla modifica dell'Avviso (BURP n. 20 del 13/02/2020), si applica **la modalità di rendicontazione a costi reali**.

Si specifica che per tutte le spese rendicontate antecedentemente alla pubblicazione degli Avvisi (BURP n. 20 del 13/02/2020), il costo imputabile al progetto per il personale sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine, si consideri quanto segue:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo il costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, in caso di impiego a tempo pieno o pro-rata in caso di part-time;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

In caso di applicazione dei costi reali, <u>a seguito di estrazione del campione</u>, l'impresa dovrà fornire per i titoli di spesa selezionati:







- Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l'indicazione del monte-ore o della percentuale di tempo da dedicare al progetto;
- Time sheet redatti secondo lo schema di cui alla Scheda n. SA.3.
- Libro Unico del Lavoro, comprensivo della sezione relativa alle presenze, per tutti i mesi rendicontati;
- Documentazione tracciabile attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni considerate e relativa evidenza sull'estratto conto bancario; si chiarisce che la regolarità del versamento di ritenute e contributi sarà verificata in sede di istruttoria mediante acquisizione del DURC da parte dell'Amministrazione regionale;
- Evidenza della registrazione del costo sul libro Giornale, nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.

Il costo imputabile al progetto per il personale sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo standard. Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare, per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

### a.2 Personale non dipendente.

Questa voce comprende il personale con contratto di collaborazione con l'impresa beneficiaria impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso la sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione deve contenere: l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata.

I costi di eventuali diarie e spese, rientrano nelle spese generali.

I costi per le attività svolte da parte del personale dipendente e non dipendente, temporaneamente fuori dalla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata (altre unità locali dell'impresa beneficiaria o altre sedi) dovranno essere adeguatamente giustificati nella voce missione/trasferta delle "spese generali".







I costi per le attività svolte da parte di consulenti esternamente alla sede oggetto di agevolazione non rientrano nella voce di spesa "personale" e rientrano invece nella voce "acquisizioni di competenze tecniche e consulenze" e possono essere anche riferite a prestazioni fornite presso la struttura dell'impresa beneficiaria.

In fase di **rendicontazione delle attività** la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- CV del dipendente regolarmente firmato;
- Contratto di collaborazione con descrizione dettagliata, come sopra;
- Documentazione attestante l'esecuzione della prestazione mediante un rapporto tecnico di attività eseguita;
- Documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento di ritenute e contributi;
- Evidenza della registrazione del costo sul libro Giornale, nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.

#### b. Attrezzature e strumentazioni

In questa voce verranno incluse le **quote di ammortamento** inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- la "data di inizio utilizzo" non potrà essere antecedente alla data di consegna del bene come riportata dal documento di trasporto;
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

In fase di **rendicontazione delle attività** la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante", quale: preventivo / offerta sottoscritta per accettazione, ordine di acquisto, contratto di acquisto;
- Fatture di acquisto complete di documento di trasporto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle







#### fatture:

- Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale e Cespiti), nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.
- c. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto

In questa voce rientrano (c.1) i costi della ricerca acquisita contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

L'appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall'Avviso.

Con riferimento alle **consulenze specialistiche** (c.2), il costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
1	OLTRE 15 ANNI	€ 500,00
II	10 – 15 ANNI	€ 450,00
III	5 – 10 ANNI	€ 300,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 200,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima







giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Con riferimento alle sottocategorie c.1 e c.2, nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati.

Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

Nell'ambito (c.3) dei **beni immateriali** (<u>conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza</u>) verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

- a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

In fase di rendicontazione delle attività la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
- Fatture di acquisto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.
- Per la precedente voce di spesa c.2, Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard.

### d. Spese generali di ricerca e sviluppo.







Nell'ambito di tale voce di spesa, rientrano le seguenti sottocategorie:

- a. <u>funzionalità operativa</u>: posta, telefono, cancelleria, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc.;
- b. <u>funzionalità organizzativa</u>: attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale, acquisti, magazzinieri, segretarie; ecc.;
- c. <u>funzionalità ambientale:</u> pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, utenze, ecc.;
- d. spese per assistenza al personale: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.;
- e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione/trasferta nelle attività di R&S oggetto di agevolazione;
- f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere afferenti il progetto di R&S oggetto di agevolazione (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).

Nel caso dei costi di funzionalità operativa, organizzativa e ambientale (di cui alle lettere: a, b, c) bisognerà applicare il seguente criterio di incidenza sul progetto:

- 1. Costo del personale impegnato e rendicontato sul progetto (A);
- 2. Costo del personale totale dell'impresa riferito alla sede agevolata (B), basato sui dati di bilancio dell'ultimo esercizio;
- **3.** Determinazione del tasso di Incidenza delle spese generali: I = (A/B)%. Tale valore percentuale "I" sarà moltiplicato, per coerenza interna di calcolo, per i singoli giustificativi di spesa che concorrono alle spese generali rendicontate. (Es: se il costo di pulizia per il periodo rendicontato è pari a € 10.000 e I=20%, è possibile portare in rendicontazione € 2.000,00 di spese di pulizia).

L'importo delle spese generali non potrà eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili dei costi diretti.

In particolare, i costi diretti agevolabili del progetto sono quelli relativi a:

- spese di personale, di cui alla lettera a.;
- costi per strumentazione e delle attrezzature, di cui alla lettera b.;
- costi per conoscenze e brevetti di cui alla lettera c.3;
- altri costi d'esercizio, di cui alla lettera e.







Considerato che il Regolamento (UE) n. 1303/2013, agli art. 67<sup>4</sup> e 68<sup>5</sup>, prevede la possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE, stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile;

- visto quanto stabilito dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 480/2014;
- vista la nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" con cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli stati membri a far uso dei costi semplificati;
- alle imprese che hanno presentato istanza successivamente alla modifica dell'Avviso (BURP n. 20 del 13/02/2020), si applica il finanziamento a tasso forfettario per le spese generali; in tal caso, le imprese dovranno compilare la scheda SD dell'Allegato D3. In particolare, in caso di I SAL, potrà essere imputato un importo non superiore al 50% dell'ammontare delle spese generali stabilite in sede di sottoscrizione del Contratto di Programma / Disciplinare, mentre la differenza sarà imputata a SAL Finale. Inoltre, nell'allegato D7 (Individuazione e determinazione spese generali e costi di esercizio) e/o negli allegati D6 e D8 riguardanti il rapporto tecnico intermedio e finale, l'impresa dovrà fornire l'ammontare, per ciascuna annualità rendicontata, delle spese generali oggetto di rendicontazione.
- alle imprese che hanno presentato istanza antecedentemente alla modifica dell'Avviso (BURP n. 20 del 13/02/2020), si applica la modalità di rendicontazione a costi reali; in questo caso le imprese dovranno compilare le schede SD.2 e SD.3 dell'Allegato D3 e, a seguito delle operazioni di campionamento sulle spese indicate nella scheda SD.3, fornire prontamente tutta la documentazione a supporto<sup>6</sup>; tuttavia, è consentita l'applicazione del finanziamento a tasso forfettario per le spese generali della R&S solo qualora l'impresa, alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, non abbia già rendicontato spese generali valutate ammissibili in R&S; in tal caso, le imprese dovranno compilare la scheda SD.1 dell'Allegato D3. In caso di I SAL, potrà essere imputato un importo non superiore al 50% dell'ammontare

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'art. 67 comma 1 lett. d) afferma che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, in particolare, la forma di finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'art. 68 comma 1 lett. c) prevede che laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente ed, in particolare, attraverso un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficio.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Consistente in giustificativi di spesa e pagamenti ad essi inerenti dimostrandone il collegamento al progetto di ricerca.







delle spese generali stabilite in sede di sottoscrizione del Contratto di Programma / Disciplinare, mentre la differenza sarà imputata a SAL Finale. Inoltre, nell'allegato D7 (Individuazione e determinazione spese generali e costi di esercizio) e/o negli allegati D6 e D8 riguardanti il rapporto tecnico intermedio e finale, l'impresa dovrà fornire l'ammontare, per ciascuna annualità rendicontata, delle spese generali oggetto di rendicontazione.

- Si rammenta che l'ammontare delle "spese generali" unitamente a "altri costi d'esercizio" non potrà eccedere il 18% dell'intero progetto di R&S, con la sola eccezione delle imprese che hanno presentato istanza di accesso nel lasso di tempo compreso tra la pubblicazione del Regolamento n.2/2019 (che ha modificato il calcolo di tale percentuale all'art.74 comma 2) e la pubblicazione dell'Avviso (BURP n. 20 del 13/02/2020) che l'ha recepita. Tale eccezione deve essere formalmente richiesta dall'impresa beneficiaria ed adeguatamente motivata ai fini dell'autorizzazione regionale ad applicare il 18% delle spese ammissibili dei costi diretti.
- Si evidenzia che tale tasso forfettario è determinato entro il 18%<sup>7</sup>, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 74 comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, e recepito dai singoli Avvisi CdP e PIA. Tale percentuale è risultata idonea a valle dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti programmazioni.

#### e. Altri costi del progetto

In questa voce si includeranno i costi relativi a:

materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.

**Non rientrano** invece nella voce materiali, in quanto includibili nelle spese generali, i costi dei **materiali minuti** necessari per la funzionalità operativa quali: *minuteria metallica ed elettrica ed attrezzi di lavoro, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), CD, DVD, carta e toner per stampanti, ecc.* 

I costi relativi, sanno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Si precisa che <u>non è agevolabile</u> l'utilizzo di materiali esistenti in magazzino.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Anziché al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi, come da articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013.







#### f. Studi di fattibilità (ammissibili limitatamente alle PMI)

L'intensità di aiuto prevista per le PMI per gli studi di fattibilità tecnica non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. La scelta del fornitore dovrà essere giustificata nel merito e nelle modalità di selezione adottate. Il costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 500,00
II	10 – 15 ANNI	€ 450,00
III	5 – 10 ANNI	€ 300,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 200,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente e non già all'eventuale società che lo utilizza

# g. COSTI NON AMMISSIBILI

Le seguenti tipologie di spesa sono escluse dal riconoscimento dei costi agevolabili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing;







- h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

L'ammissibilità delle spese è comunque disciplinata dal "Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i., oltre alle eventuali restrizioni indicate negli Avvisi e nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

#### 4. Allegato D4 - dichiarazione liberatoria del fornitore;

L'Allegato D4 è il modulo sotto forma di DSAN con il quale il fornitore attesta la modalità di pagamento intervenuta, rilasciando la più ampia quietanza.

#### 5. Allegato D5 - dichiarazione prestazione di consulenza;

L'Allegato D5 è il modulo sotto forma di DSAN con il quale il professionista / società che ha prestato attività di consulenza dichiara il profilo di esperienza di coloro che hanno svolto le attività di R&S e le giornate impiegate in ambito RI e SS.

# 6. Allegato D6 – rapporto tecnico intermedio secondo le informazioni dallo standard.

Con l'Allegato D6 l'impresa dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descrive dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati intermedi conseguiti, le risorse umane e finanziarie impiegate, le modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie. Tale documento è particolarmente importante in quanto costituisce materiale di valutazione istruttoria.

# 7. Allegato D7 – Individuazione e determinazione spese generali e costi di esercizio.

Con l'Allegato D7 l'impresa indica le modalità di individuazione e determinazione dell'entità dei costi generali e/o altri costi d'esercizio sostenuti in relazione alle attività connesse alla realizzazione del progetto di R&S. In caso di rendicontazione a tasso forfettario, l'impresa dovrà fornire l'ammontare, per ciascuna annualità rendicontata, delle spese generali oggetto di rendicontazione.







#### 8. Allegato D8 - Relazione finale tecnico-scientifica;

Mediante l'Allegato D8 l'impresa dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descrive dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle risorse umane e finanziarie impiegate, le modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie. Tale documento è particolarmente importante in quanto costituisce materiale di valutazione istruttoria.

#### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

Inoltre, dovrà essere inviata tramite MIRWEB la documentazione prevista dall'allegato D "Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S".

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 e, nello specifico, si richiama l'attenzione sull'Allegato XII del Regolamento su citato, integrato dal Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014, con particolare riferimento al punto 2.2 "Responsabilità dei beneficiari":

- 1. "Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
   Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
- 2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno







finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio".

- 3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
  - Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
- 4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 EUR.
- 5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
  - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 EUR;
  - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
  - La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4".